



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PUGLIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE BARI	GAETANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DIGIROLAMO	LEONARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI CARLO	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3216/2016  
depositato il 15/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 3916/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di BARI

contro:  
PUGLIESE ROSA  
CDA STOMAZZELLI 56 A 70043 MONOPOLI

**difeso da:**  
CAZZOLLA AVV. ANTONIO MARIO  
VIA MONS. LAERA 116 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI

contro:  
RIVIZZIGNO FRANCESCO  
VIA OBERDAN 7 70043 MONOPOLI

**difeso da:**  
CAZZOLLA AVV. ANTONIO MARIO  
VIA MONS. LAERA 116 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI

contro:  
RIVIZZIGNO VITO  
CDA STOMAZZELLI 56 A 70043 MONOPOLI

**difeso da:**  
CAZZOLLA AVV. ANTONIO MARIO  
VIA MONS. LAERA 116 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI

contro:

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 3216/2016

UDIENZA DEL

06/06/2018 ore 09:30

N°

3559/4/2018

PRONUNCIATA IL:

06 GIU. 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12 DIC. 2018

Il Segretario  
IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Umberto SARDELLA



(segue)

RIVIZZIGNO GIUSEPPE S.A.S. DI RIVIZZIGNO FRANCESCO & C.  
C DA SPIRITO SANTO NC 70043 MONOPOLI

**difeso da:**  
CAZZOLLA AVV. ANTONIO MARIO  
VIA MONS. LAERA 116 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI  
VIA GIOVANNI AMENDOLA 164/A 70100 BARI BA

**Atti impugnati:**  
ATTO RECUPERO n° TVFCR0200121/2014 IVA-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 3216/2016

UDIENZA DEL

06/06/2018 ore 09:30

Con ricorso alla CTP di Bari, iscritto al n. 203/2015 del RGR, la s.a.s. Rivizzigno Giuseppe di Rivizzigno Francesco e C. ha chiesto l'annullamento dell'atto di recupero IVA anno 2009 dell'Agenzia delle Entrate di Bari TVF CRO 200121/2014 del 27.10.2014 notificato il 13.11.2014 di euro 123.543,10, oltre interessi e sanzioni. Ivi ha dedotto: -- che trattasi di importo equivalente ad un credito di imposta maturato ai fini IVA; -- che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto erogare le somme chieste a rimborso entro 60 giorni dal 7.3.2006, ossia entro il 7.6.2006, per l'anno 2005, dal 17.4.2007, ossia entro il 17.7.2007, per l'anno 2006, dal 15.4.2008, ossia entro il 15.7.2008, per l'anno 2007; -- che la somma chiesta a rimborso che ha fatto superare la soglia massima consentita è stata erogata tardivamente il 24.11.2009 ed il 7.12.2009; -- che la ricorrente ha continuato ad effettuare le compensazioni nel periodo intercorrente tra la richiesta di rimborso e la sua erogazione confidando nella prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate di non erogare i rimborsi nell'annualità di competenza; -- che a chiusura dell'anno 2009, tardivamente, precisamente nelle date del 20.11.2009 e del 7.12.2009, l'Agenzia ha erogato i rimborsi dopo che la ricorrente aveva eseguito compensazione per euro 640.000 superando la soglia consentita di euro 516.456.

Con sentenza n. 3916/2015 depositata il 3.12.2015 la CTP di Bari ha accolto il ricorso, con compensazione delle spese, alla stregua di quanto segue:

L'art. 34 della L. n. 388/2000 prevede che per ciascun anno solare l'importo compensabile non può superare la soglia di euro 516.456, mentre la società ha compensato, nell'anno 2009, euro 516.456. Il superamento di detta soglia non è imputabile alla ricorrente essendo stato esso determinato dall'Agenzia delle Entrate che ha elargito la somma chiesta a rimborso il 24.11.2009 ed il 7.12.2009, ossia a chiusura dell'anno 2009, dopo che la ricorrente aveva eseguito le compensazioni per euro 170.000 di gran lunga inferiori al limite consentito dalla norma. Essendo il credito certo, liquido ed esigibile, la differenza utilizzata nel 2009, di fatto, andava chiesta a rimborso o compensata nell'anno solare successivo. L'aver splafonato nel 2009 non comporta per l'erario alcun danno. La società avrebbe dovuto restituire la differenza per poi chiederla a rimborso. In considerazione del fatto che il plafond è stato superato nel mese di dicembre 2009 con l'ottenimento del rimborso, il periodo di anticipata disponibilità della somma che sarebbe dovuta restare nelle casse dell'erario è limitato ad un mese. Tutte le compensazioni avvenute sono ante 30.11.2009 e, quindi, antecedenti la data del rimborso IVA che ha fatto sì che il tetto fosse superato. Le norme in materia prevedono che l'eventuale eccedenza del credito disponibile possa essere portata in compensazione l'anno successivo oppure possa essere chiesta a rimborso. Tali norme afferiscono ad esigenze di bilancio dello Stato e sono finalizzate a scongiurare un danno erariale. Nel caso di specie non è rilevabile alcun danno erariale.

Con appello in termini alla CTR di Bari, iscritto al n. 3216/2016 di RGA, l'Agenzia delle Entrate di Bari ha impugnato la predetta sentenza. Ivi ha dedotto: - di aver correttamente erogato i rimborsi IVA relativi alle annualità 2005, 2006, 2007; - che la s.a.s. ricorrente, nel momento in cui ha ricevuto nell'anno 2009 i rimborsi IVA richiesti per complessivi euro 470.000, sapendo di aver effettuato compensazioni per complessivi euro 170.000 avrebbe dovuto provvedere a regolarizzare l'errata compensazione riversando detta somma all'erario, maggiorata degli interessi e delle sanzioni pari al 30% di detta somma.

La s.a.s. Rivizzigno si è costituita ed ha dedotto: - l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici; - la violazione dell'art. 6 co 5 della L. n. 212/2000 e dell'art. 2 co 2 Dlvo n. 462/1997 per mancato invio dell'avviso bonario; - la violazione dell'art. 25 co 1 lett. a DPR n. 602/1973; degli artt. 3, 53, 97 Cost.; - la falsa applicazione degli artt. 13 Dlvo n. 471/1997 (sanzione); . 10 L. n. 212/2000; 6-7-co 4 Dlvo n. 472/1997; - la violazione del principio dell'affidamento.

#### DIRITTO

Il rimborso chiesto dall'appellata sarebbe dovuto essere erogato entro 60 giorni dalla richiesta ( cfr circolare n. 17/E del 6.5.2011 dell'Agenzia delle Entrate). Invece è stato eseguito a distanza di tre anni dalla prima richiesta, ossia a novembre e dicembre 2009 senza alcun preavviso sì da consentire all'odierna

appellata di pianificare le proprie compensazioni. Prima del rimborso erogato a fine anno 2009 l'appellata aveva effettuato compensazioni per soli euro 170.000 rimanendo al di sotto della soglia di euro 516.456,90, sicchè il superamento del plafond è stato determinato dall'erogazione effettuata dall'Agenzia senza preavviso. La s.a.s. intimata, odierna appellata, non può essere ritenuta colpevole del superamento del plafond e pertanto non può essere assoggettata a sanzione. La pretesa restitutiva dell'Agenzia si pone in rotta di collisione con il principio del legittimo affidamento ex art. 10 l. n. 212/2000 e dei principi costituzionali di buon andamento, correttezza ed economicità dell'agire della P.A. (cfr. Cass. trib. n. 4614/2018) in quanto l'appellata dovrebbe restituire un proprio credito per poi chiederlo a rimborso subendo eventualmente le tempistiche della P.A. innanzi censurate. Deve ritenersi, pertanto, insussistente l'affermato indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA non spettante, conseguentemente l'appello dell'Agenzia va respinto. Le spese tuttavia vanno compensate in ragione del mancato accoglimento delle ulteriori eccezioni formulate dall'appellata.

PTM

La CTR di Bari sez IV, respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate. Così deciso in Bari il 6.6.2018.

IL RELATORE ESTENSORE

Leonardo Digirolamo



IL PRESIDENTE

Gaetano de Bari

